

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI, EX ART. 192 DEL D.LGS. 152/2006, PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI E PRESENZA DI INNESCHI DI MATERIALE INFIAMMABILE ALLA via Epitaffio per Barracano, FOGLIO 50, PARTICELLE 216, 221 (Rif. R134)

PREMESSO CHE:

- l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267 /00 stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitogli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5, prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

- per l'abbandono di rifiuti, l'ordinanza sindacale è prevista dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;

- con nota del Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Napoli, scheda di intervento n. 5905 del 25/03/2024, acquisita agli atti con nota prot. n. 0041534 del 26/03/2024, veniva comunicato "un intervento per incendio rifiuti alla via San Francesco a Patria";

- a seguito di sopralluogo di personale tecnico di questo Settore, si è individuato il tratto di terreno come ex Strada Vicinale Chiaiano, tra via San Francesco a Patria e via Epitaffio per Barracano, dove è emerso che l'area, si presentava in evidente stato di abbandono con deposito incontrollato di rifiuti di vario genere e vegetazione incolta con rovi di spine secche - Coordinate 40.928370,14.161610 (geolocalizzazione del sito);

- che tali rifiuti vanno rimossi nell'immediato provvedendo a liberare l'area in modo da garantire ai confinanti e frontisti, nonché tutti quelli che frequentano i luoghi adeguate condizioni di sicurezza e igienico sanitarie proteggendo altresì l'ambiente in cui vivono;

- che è prevedibile l'imminente possibilità di incendio di rifiuti data la presenza di cd. "inneschi" (grossa presenza di materiale infiammabile) sul sito in oggetto;

ATTESO CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 192 (divieto di abbandono) stabilisce:

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. *È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
3. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*
4. *Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.*

VISTO Il Regolamento Comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 20/04/2016;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 0049593 del 12/04/2024;

CONSIDERATO CHE:

1) con l'avvio del procedimento si è consentito l'esercizio di partecipazione ai fini del contraddittorio, coinvolgendo, a pieno titolo, l'intestatario dei fondi (p.lle 216, 221) consentendogli di accertare/constatare e

verificare la presenza di rifiuti, ovvero, individuando la soluzione tecnica e logistica ottimale per la messa in sicurezza del sito.

2) in riscontro all'avvio del procedimento di cui sopra, l'Agenzia del Demanio ha fornito controdeduzioni pervenute con nota pec acquisite al prot. n. 0057378 del 30/04/2024. A tal proposito l'Agenzia (nelle controdeduzioni) riscontrava le funzioni e competenza della Regione Campania alla rimozione dei rifiuti dichiarandosi: *"Ente Pubblico Economico e di svolgere la funzione di gestore di alcune categorie di beni immobili di proprietà dello Stato puntualmente individuate dalla legge, i quali, tuttavia, rimangono nella piena titolarità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, unico e solo proprietario dei medesimi e non entrano, invece, nel patrimonio della scrivente. Inoltre le particelle in questione, rappresentano reliquati di un ex alveo, facente parte perciò del demanio idrico in gestione alla Regione Campania cui spettano le competenze in materia di gestione di tali beni. (...)"*.

3) in riscontro alle deduzioni dell'Agenzia del Demanio di cui sopra, questo ufficio, comunicava l'Estensione del Procedimento Amministrativo alla Regione Campania con nota prot. n. 0060266 del 07/05/2024;

4) in riscontro all'Estensione dell'Avvio del Procedimento di cui sopra, la Regione Campania ha fornito controdeduzioni pervenute con nota pec prot. n. 0061466 del 08/05/2024 dove comunicava: *"che tutto quanto sopra segnalato non rientrava tra le competenze della scrivente UOD 01, ma tali beni sono gestiti dalla Regione Campania, Direzione Generale per i lavori pubblici e la Protezione Civile, nello specifico dalla UOD Genio Civile di competenza, ovvero 50 18 06 - UOD Genio civile di Napoli - Presidio di Protezione Civile"*.

- che a seguito di questo rimpallo di competenze e un corposo carteggio tra gli Enti in intestazione relativo alla titolarità, funzioni, competenze e gestione delle aree interessate, ai fini del completamento del contraddittorio onde valutare un'azione da porre in essere per il risanamento del sito, questo ufficio con nota prot. n. 0045401 del 02/04/2025 invitava in contraddittorio i soggetti interessati (Regione Campania, Agenzia del Demanio, Erario dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno) a partecipare per il giorno 11/04/2025 presso i luoghi interessati dall'abbandono dei rifiuti ad un sopralluogo finalizzato per il seguito e per il coordinamento delle attività a farsi;

5) in riscontro all'invito a partecipare al sopralluogo di cui sopra, l'Agenzia del Demanio comunicava con nota pervenuta a questo ufficio con prot. n. 0048286 del 07/04/2025: *"la non partecipazione ai sopralluoghi fissati in quanto la competenza spetta alle Regioni e ai Consorzi di Bonifica, individuati quali soggetti attuatori degli interventi di bonifica e gestori delle relative opere nei rispettivi comprensori di bonifica. Che essendo stata la diretta gestione dell'area, a far data da 1996, trasferita al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, a quest'ultimo Ente e/o alla Regione Campania deve essere imputata ogni attività di intervento e vigilanza in relazione all'area de qua, ivi comprese la manutenzione e lo sgombero da eventuali rifiuti. (...) Un ruolo fondamentale è poi assegnato ai Consorzi di Bonifica - nel caso di specie il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. (...) Per la Regione Campania, la disciplina è attualmente contenuta nella citata legge regionale n. 4/03 (...)"*;

6) in riscontro all'invito a partecipare al sopralluogo di cui sopra, il Consorzio di Bonifica comunicava con nota pervenuta a questo ufficio con prot. n. 0050142 del 09/04/2025: *"la disponibilità a partecipare al sopralluogo dichiarando di non avere nessun obbligo di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti"*;

Dal sopralluogo del 11/04/2025, verbale inviato alle parti con nota prot. n. 0052150 del 14/04/2025, si è confermato la presenza dei rifiuti ancora presenti sulle particelle 216 e 221 intestate al Demanio dello Stato Ramo Bonifiche e che le stesse particelle rappresentavano un prolungamento della p.lla 215 che ospita la Vasca di Compenso identificata come Alta intestata anche quest'ultima al Demanio dello Stato Ramo Bonifiche dove è presente un cancello che attraverso le p.lle 216 e 221 dà accesso alla vasca.

Relativamente a quanto dedotto dalla Regione Campania in sede di verbale dell'aprile u.s., il richiamo alla nota prot. n. 0033303 del 07/03/2025 ed alla ivi richiamata circolare pec della Direzione Regionale 501800 registrata prot. Regionale n. 0398666 del 29/07/2021 inviata a tutti i Sindaci della Regione Campania è

inconferente in quanto relativa ad altro argomento, atteso che la materia che occupa il presente procedimento non riguarda i rifiuti da corpi idrici superficiali di cui all'art. 35 della Legge Regionale 14/2016.

Né può essere dimenticato che fino a pochi mesi or sono vigeva il seguente accordo per la rimozione e lo smaltimento degli abbandoni sulle dette aree demaniali:

- la Regione Campania è coordinatore degli interventi dell'Accordo di collaborazione istituzionale per la rimozione ed il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani nelle strade provinciali ricadenti nella Città Metropolitana di Napoli e nella Provincia di Caserta che, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 ed in attuazione della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 659/2022, pubblicato sul BURC n. 1 del 02 Gennaio 2023, che prevede:

- all'art. 3.1 che i soggetti coinvolti nell'iniziativa in questione sono:

3.1.1 La Regione, in qualità di soggetto finanziatore e coordinatore degli interventi;

3.1.2 La S.M.A. CAMPANIA S.p.A., società in house della Regione Campania che, in qualità di soggetto attuatore del progetto, svolge le attività di rimozione e trasporto a recapito dei rifiuti rimossi quale detentore del rifiuto stesso. Inoltre, la S.M.A. CAMPANIA S.p.A., utilizzerà appositi sistemi informatici ed applicazioni dedicate alle attività svolte secondo quanto previsto dal Piano Operativo;

3.1.3 Gli Enti d'Ambito di Caserta, Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, quali Autorità d'Ambito costituite dai Comuni ricadenti nei rispettivi ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei rifiuti. I citati Enti d'Ambito, nelle more della loro piena operatività, svolgono anche la funzione di rappresentare e coordinare i Comuni, ai quali compete la gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa ai sensi dell'articolo 113 comma 5 del D.Lgs 267/2000;

3.1.4 La Città Metropolitana di Napoli quale ente competente, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 285 del 1992, per la manutenzione, gestione e pulizia delle strade di proprietà, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi ed in veste di ente proprietario degli impianti di TMB, attraverso la propria società in house SAPNA S.p.A. gestore degli impianti di Caivano, Giugliano in Campania e Tufino;

3.1.5 La Provincia di Caserta quale ente competente, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 285 del 1992, per la manutenzione, gestione e pulizia delle strade di loro proprietà, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi ed in veste di ente proprietario dell'impianto di TMB, attraverso la propria società in house GISEC S.p.A. gestore dell'impianto di Santa Maria Capua Vetere;

3.1.6 Il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta, in qualità di datore di lavoro del personale impegnato in programmi straordinari ed in attesa di ricollocazione nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi della L.R. n. 14/2016, per le attività relative alla vigilanza territoriale.

- all'art. 2.1.4 del protocollo attuativo, tra l'altro, è previsto che:

“Il presente intervento della Regione è, come già riportato, non sostitutivo ma complementare e straordinario, rispetto agli interventi ordinari disciplinati dall' art. 192 D.Lgs 152/2006 nella parte in cui attribuisce al Comune territorialmente competente l'adozione degli atti necessari per provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati.”

PRESO ATTO CHE:

- ad oggi, i soggetti obbligati non hanno posto in essere alcun atto finalizzato alla pulizia e bonifica dell'area e non risulta che siano state prese/disposte misure e cautele opportune e necessarie al fine di impedire l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere (nemmeno l'installazione di una

recinzione, di sbarre, di telecamere per la videosorveglianza dei punti critici e/o aree a rischio (che sono sempre le stesse);

- l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale e igienico sanitario. L'intervento sicuramente non è più procrastinabile nel tempo e tanto rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria, oltre a tutti i cittadini che praticano i luoghi, come emerso dagli atti;

RITENUTO CHE quanto sopra integri la fattispecie prevista dall'art. 192 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 relativamente all'accertamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, in quanto la circostanza che in più sopralluoghi effettuati dai soggetti preposti al controllo si siano rinvenuti rifiuti abbandonati non appare coerente con una attività manutentiva costante;

CONDIDERATO CHE per quanto sopra ricorre la fattispecie della negligenza e/o della colpa, individuate coerentemente con la giurisprudenza direttamente relativa a questo Comune, che qui si riporta per i casi di diretto interesse:

1) il TAR Campania Napoli con la Sentenza n° 1236/2024 del 23/02/2024 che qui si riporta per estratto:

“Va ribadito che, dal dato testuale del comma 3 (e dalla parola ‘dispone’) dell’art. 192, si evince come il potere-dovere di ordinare la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi vada esercitato senza indugio non solo nei confronti di chi abbandona sine titolo i rifiuti (il quale realizza la propria condotta col dolo e con l’animus derelinquendi), ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale cui la “violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa”.

Tra le ipotesi tipiche di colpa rientra la negligenza.

Nel suo significato lessicale (risalente anche al diritto romano, e prima ancora che la nozione fosse riferita alle singole obbligazioni), la negligentia (vale a dire la mancata diligentia) consisteva e consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene.

L’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006 attribuisce rilievo proprio alla negligenza del proprietario, che – a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti (qui non prospettabili) - si disinteressa del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate.

In altri termini, l’art. 192 – qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti – attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.

La condotta illecita del terzo – ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi – dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile.

Ovviamente, quando proprietario dell’area non sia una persona fisica, ma sia una persona giuridica pubblica o privata, va esclusa una concezione ‘antropomorfica’ dell’elemento soggettivo, rilevando soprattutto il dato oggettivo della disfunzione della struttura organizzativa e il dato in sé – quando si tratti della gestione di un bene – della obiettiva trascuratezza ed incuria della gestione.

Orbene, dall’esame degli atti di causa emerge la condizione di sostanziale abbandono della particella interessata dall’abusivo sversamento e, in particolare, non è risultata alcuna concreta attività precedente volta ad evitare che il suolo di proprietà della Regione diventasse una discarica; gli unici dissuasori ivi posizionati (anelli di cemento, parzialmente demoliti e a loro volta ricolmi di rifiuti; cfr. rilievi fotografici in atti) versano in condizioni di abbandono, degrado, incuria e trascuratezza e denotano, da un lato, la mancata vigilanza e l’omessa custodia dei luoghi e, sotto distinto profilo, danno conto dell’adozione in passato di misure di vigilanza (che all’attualità versano in visibili condizioni di abbandono), ciò che conferma

la consapevolezza dell'ente di doversi attivare per impedire lo sversamento di rifiuti da parte di ignoti e, con esso, il degrado della proprietà pubblica.

Si aggiunga che, su tale specifico profilo, è stato attivato rituale contraddittorio ad opera dell'amministrazione locale come previsto dalla disciplina di settore, dando atto della mancata adozione di misure di contrasto dell'illecito sversamento.

Giova porre in risalto che proprietario dell'area – oggetto delle misure previste dall'art. 192 – risulta proprio l'ente regionale che, anche in base alle regole costituzionali, ha plurime competenze per la salvaguardia dell'ambiente e, ancora per la qualità di soggetto pubblico che riveste, deve dare esempio del rispetto della legalità (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2977/2014, secondo cui "Quando sia proprietaria di un terreno, la Regione – come qualsiasi altro proprietario – deve rispettare le leggi a tutela dell'ambiente e della salute: in ragione del valore primario di tale tutela, essa non può sottrarsi all'obbligo di utilizzare le proprie risorse secondo un ordine di priorità, realizzando le misure che le sono imposte dalla legge o da atti conformi alla legge per la salvaguardia dell'ambiente e della salute").

2) La Sentenza TAR Campania Sezione V N. 06302/2025 REG.PROV.COLL. resa a seguito di ricorso della Regione Campania avverso Ordinanza sindacale del Comune di Giugliano (che qui si riporta per estratto), chiarisce quanto segue:

"La Regione nega la propria legittimazione sostenendo che il bene è intestato al "Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche" e che la L.R. n. 4/2003 non le attribuisce obblighi diretti di manutenzione. L'argomentazione non convince. (...). Tale corso d'acqua rientra nel demanio idrico regionale, la cui gestione e manutenzione sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 4/2003. Sebbene tale legge preveda che gli interventi di bonifica e irrigazione siano realizzati dalla Regione "con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica" (art. 3, comma 1), ciò non esclude la responsabilità ultima dell'ente regionale.

La Regione, in qualità di titolare del demanio idrico, mantiene una posizione di garanzia e un potere-dovere di alta vigilanza e controllo sull'operato dei Consorzi, affinché sia assicurata la corretta manutenzione delle opere e la prevenzione di pericoli per la pubblica incolumità. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la responsabilità del soggetto gestore (il Consorzio) non elide la concorrente responsabilità dell'ente proprietario o titolare della funzione amministrativa (la Regione), la quale è tenuta a vigilare sull'esatto adempimento dei compiti affidati. In tal senso, si è affermato che "la responsabilità del Consorzio di Bonifica, quale soggetto gestore, non vale ad escludere la responsabilità della medesima Regione quale soggetto esercente le competenze amministrative sui beni demaniali e tenuto alla vigilanza sul Consorzio medesimo". E ancora, si riconosce l'obbligo al ripristino, in quanto corresponsabili, "sia del Consorzio di Bonifica, che ha la concreta gestione dell'area, che dell'Amministrazione regionale, per i compiti di vigilanza e di controllo sull'esatta attuazione della programmazione concertata" (TAR, Campania, Sezione staccata di Salerno, sentenza num. 1611 del 2023).

Pertanto, l'inertza del Consorzio di Bonifica nel provvedere alla manutenzione del canale non esonera la Regione dai propri obblighi, specialmente quando da tale omissione derivi un concreto pericolo per la pubblica incolumità, come quello di incendio segnalato dai Vigili del Fuoco. L'ordinanza sindacale, limitatamente a tale particella, è stata quindi legittimamente indirizzata anche alla Regione Campania, quale soggetto che, in ultima istanza, è responsabile della corretta gestione del bene demaniale";

3) il Consiglio di Stato con la Sentenza in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) n. 235 del 12/01/2026, Reg. Ric. n. 02266/2024, in atti con nota prot. n. 0004097 del 12/01/2026 e che in parte si riporta per estratto, riformando la Sentenza del TAR Napoli Campania, Sezione Quinta, n. 5109 del 15 settembre 2023 che aveva inizialmente annullato un'ordinanza sindacale ex art. 192 c. 3 del D.Lgs n. 152/2006 emanata dal Comune di Giugliano (NA), nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha confermato le competenze del Consorzio a rimuovere i rifiuti abbandonati nei termini seguenti:

"..... 11. Nella Regione Campania, in particolare con la legge regionale n. 4 del 2003, le competenze in materia di demanio idrico attribuite alle Regioni sono state delegate ai Consorzi di bonifica sicché sono questi ultimi ad essere responsabili della ordinaria ed ordinata manutenzione degli alvei, il che significa che

sono tenuti anche ad attivare misure adeguate volte a evitare l'abbandono dei rifiuti nell'alveo stesso, quale passaggio necessariamente propedeutico alla pulizia idraulica.

12. Nel caso in esame l'ordinanza emessa dal Sindaco ha posto a proprio fondamento l'accertamento istruttorio svolto dai Vigili urbani sopra citato, a cui è allegata documentazione fotografica dalla quale si desume che vi è uno stato di abbandono dell'area limitrofa e prospiciente l'alveo, sicché la carente manutenzione dell'area dimostra ex se la responsabilità colposa del soggetto titolare ex lege della funzione istituzionale di mantenere lo stesso. L'ordinanza infatti riconnette direttamente alla carenza a monte dell'esecuzione dei compiti di corretta cura dell'alveo demaniale, rimessi in via esclusiva al Consorzio appellato, il conseguente obbligo a valle di rimuovere i rifiuti e di far in modo che tale abbandono sia evitato per il futuro.

12.1. In definitiva, il dovere di manutenzione del demanio idrico gravante sul Consorzio:

- da un lato, implica necessariamente la sorveglianza e la rimozione dei rifiuti eventualmente ivi presenti (nella specie, oltretutto, si tratta di rifiuti voluminosi ed abnormi);
- dall'altro, qualifica la posizione giuridica del Consorzio in termini di garanzia e la differenza da quella del mero "quisque de populo" proprietario di un cespite.

12.2. Né può predicarsi una illegittimità del provvedimento emanato in base alla vastità della circoscrizione del territorio di competenza consortile giacché, all'evidenza, tale circostanza di fatto non può costituire un esimente rispetto agli obblighi di manutenzione e di vigilanza sui beni demaniali affidati alla cura del Consorzio.

Conclusivamente i motivi d'appello sono fondati.

13. Per le motivazioni sopra indicate, l'appello, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolto con il conseguenziale rigetto del ricorso di primo grado.

14. Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità del caso esaminato, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. (...) Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. (...)"

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa a:

- **Regione Campania**, sede di Napoli (NA);
- **Consorzio di Bonifica** del Bacino Inferiore del Volturno;

in qualità di proprietario, intestatario, amministratore, rappresentante legale, concessionario o comunque affidatario della gestione e custodia del bene, ognuno nella propria qualità e competenza, relativamente alle aree sopra individuate e/o soggetto responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, interessate dall'abbandono di rifiuti vari, **di provvedere** a proprie cure e spese alla rimozione degli stessi depositati nell'area ubicata sul territorio del Comune di Giugliano in Campania (NA), individuata in catasto al **foglio di mappa n. 50. p.lle 216, 221** Coord. 40.928370,14.161610 (geolocalizzazione del sito), ad intervenire rimuovendo le cause che hanno determinato gli inconvenienti segnalati e ripristinando lo stato dei luoghi **Ad Horas** e comunque **entro il termine di giorni 60 (sessanta)** dalla ricezione della presente, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06 (divieto di abbandono), dandone tempestiva evidenza allo scrivente Settore, nonché di attivare tutte le opportune attività al fine di scongiurare il ripetersi di tale situazione, mediante periodica manutenzione e trasmettere copia dei formulari con allegato rilievo fotografico dello stato dei luoghi e documentazione probante l'avvenuta rimozione dei rifiuti abbandonati. Per quanto riguarda i materiali contenenti amianto, fermo restando la provvisoria messa in sicurezza, è necessario che la rimozione avvenga previa presentazione di un piano di lavoro al competente servizio dell'ASL Napoli 2 Nord.

INFORMA CHE:

- se entro i termini assegnati verrà accertata l'inottemperanza a quanto previsto nella presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3, D.Lgs. 152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso, ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
- il Responsabile del Servizio è l'ing. Vincenzo Brasiello, il Responsabile del Procedimento è il geom. Ciro Di Biase;
- l'Amministrazione procedente è il Comune di Giugliano in Campania (NA), con sede al Corso Campano civ. 200;

DISPONE

La **notifica** della presente ordinanza a:

- **Regione Campania**, pec: urp@pec.regione.campania.it
- **Consorzio di Bonifica** del Bacino Inferiore del Volturno, pec: cdbvolturno@interfreepec.it; pec: consorziovolturno@pec.consbiv.it;

La **trasmissione** della presente ordinanza a:

- **Demanio Pubblico dello Stato** – Ramo Bonifiche, Direzione Generale, pec: agenziademanio@pce.agenziademanio.it; pec: governopatrimonio@pce.agenziademanio.it;
- **Agenzia del Demanio**, Direzione Territoriale Campania – Sede di Napoli, pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it;
- **Commissario Bonifiche** per quanto di competenza, pec: commissario.bonifiche@pec.governo.it;
- Comando della Polizia Locale – Sede;

Che copia del presente Provvedimento venga:

- trasmesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Giugliano in Campania (NA);
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Alle forze dell'Ordine, per le attività di competenza alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza stessa.

Il Sindaco
dott. Diego Nicola D'Alterio

Settore Proponente
Transizione Ecologica Terra dei Fuochi
Tutela del Territorio e Cimitero
Il Responsabile del Procedimento
geom. Ciro Di Biase
Il Responsabile del Servizio
ing. Vincenzo Brasiello
Il Dirigente
ing. Generoso Serpico